

Procedure di controllo dell'assolvimento degli obblighi (scolastico, di istruzione e formativo).

La legge 53/03 e il successivo dlgs 76/05, hanno introdotto il cosiddetto diritto-dovere all'istruzione e alla formazione dai 6 ai 18 anni, che comprende l'obbligo scolastico, dai 6 ai 14 anni, sancito costituzionalmente, il recente obbligo di istruzione dai 14 ai 16 anni, introdotto dalla legge finanziaria del dicembre 2006, l'obbligo formativo che ora si innesca a 16 anni e termina con il raggiungimento di una qualifica professionale o col diploma, o con il compimento di 18 anni. In Toscana l'obbligo di istruzione è obbligo scolastico dato che la Regione non si è avvalsa della possibilità di utilizzare agenzie diverse dalle scuole per fornire tale servizio.

La legge 53/03 indica che le sanzioni per il mancato assolvimento sono le stesse dell'evasione dall'obbligo scolastico. Il dlgs 76/05 definisce con chiarezza che i soggetti deputati al controllo dell'assolvimento degli obblighi sono:

- *il Tutore del minore;*
- *il Sindaco del comune di residenza;*
- *il Dirigente scolastico (se il minore è a scuola);*
- *il Responsabile del Centro per l'Impiego cui fa capo l'alunno;*
- *il Responsabile dell'Agenzia formativa (se il minore sta frequentando un corso di formazione);*
- *il Responsabile e il Tutor aziendali (se il minore è in apprendistato e non ha ancora una qualifica professionale).*

Ci sembra utile esemplificare quali sono le procedure relative all'assolvimento del controllo che ognuno dei soggetti deve mettere in atto affinché tutta la filiera dei diversi passaggi da un percorso ad un altro porti a seguire in modo corretto il percorso del giovane ed eventualmente attivi interventi di prevenzione dell'evasione e dell'abbandono.

1. Il Tutore del minore.

Esso ha la responsabilità personale di garantire il più alto livello di istruzione del giovane e comunque di fargli ottenere quantomeno una qualifica professionale. In caso di evasione dagli obblighi, è la persona soggetta alle sanzioni previste dalla legge.

2. Il Sindaco.

Il Sindaco è il punto di partenza dei soggetti istituzionali deputati al controllo. È lui che segnala alla Scuola o ai Centri per l'impiego i minori residenti nel proprio Comune che sono in età di obbligo. È a lui che arrivano dagli altri soggetti deputati al controllo, le segnalazioni di eventuali evasioni dato che è l'unica autorità, tra quelle elencate sopra, che può sanzionare il tutore del minore, salvo casi gravi nei quali può essere coinvolto il giudice minorile.

Il Sindaco è in primis colui che deve consegnare la responsabilità dei minori residenti sul proprio territorio alla scuola o ai centri per l'impiego a seconda dell'età del minore.

Ipotizziamo la procedura standard con la quale può esercitare il proprio controllo.

Per i residenti di 6 anni di età.

I Comuni consegnano annualmente alle scuole del proprio territorio l'elenco dei residenti di 6 anni di età che debbono iscriversi alla prima classe di scuola primaria. In questa fase il comune riceverà la conferma dell'iscrizione per ogni alunno residente in modo che risulti agli atti quale Dirigente scolastico si prende in consegna il compito del controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico da quel momento in poi.

Per gli immigrati

Durante l'anno, si possono presentare, per iscriversi all'anagrafe, cittadini provenienti da altri comuni o dall'estero. Se tra di essi ci sono giovani compresi nella fascia di età tra 6 e 18 anni, il Comune deve accertarsi che abbiano assolto gli obblighi altrimenti deve attivare procedure analoghe a quelle per i bambini di 6 anni. In particolare se il giovane ha un'età tra i 6 e i 16 anni, il Comune dovrà assicurarsi che venga iscritto ad una scuola, consegnando ad essa la successiva

responsabilità del controllo. Se invece il minore ha un'età superiore e non ha un titolo che corrisponda all'assolvimento del diritto-dovere (qualifica professionale o diploma), il comune dovrà assicurarsi se il giovane vuole iscriversi a scuola per proseguire gli studi oppure se vuol partecipare a corsi di formazione professionale o di apprendistato. Nel primo caso la responsabilità del controllo passerà al dirigente della scuola cui si iscrive, nel secondo caso il Comune consegnerà il controllo al Centro per l'impiego di riferimento per quel territorio. Appare quindi necessario che ci sia un collegamento tra l'Ufficio anagrafico e quello scolastico per i giovani che entrano nel Comune per prendervi la residenza in qualsiasi momento dell'anno o a qualsiasi età del minore.

3. Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico si prende in carico il controllo dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e di istruzione (dai 6 ai 16 anni visto che, sulla base della delibera 615/07 della Giunta Regionale, è stabilito che l'obbligo di istruzione in Toscana è obbligo scolastico) per tutti gli alunni iscritti. La responsabilità viene consegnata dal o dai comuni su cui agisce la scuola, come descritto sopra, o da altre scuole nel caso di trasferimento sul territorio nazionale..

Nel caso che un alunno passi da una scuola ad un'altra del territorio nazionale, la scuola che viene lasciata dall'alunno deve passare, attraverso una comunicazione formale, la responsabilità del controllo a quella dove l'alunno dichiara di volersi iscrivere; quest'ultima comunicherà tempestivamente alla prima l'avvenuta iscrizione. Se questo trasferimento tra scuole corrisponde anche ad un trasferimento di residenza tra comuni diversi, la comunicazione alla scuola d'arrivo della presa in carico dell'alunno arriverà anche dal nuovo comune di residenza.

Nel caso di cittadini senza residenza che si trovano occasionalmente sul territorio (nomadi, giostrai, immigrati non regolarizzati, ecc.) ove opera la scuola e che ad essa si rivolgono per iscrivere il minore, la presa in carico avviene direttamente con l'iscrizione. Non sarebbe male, se questo accade, che essa informi il comune di residenza o domicilio in modo che per il minore siano attivati quantomeno i supporti previsti dalla normativa sul diritto allo studio.

Nel caso di passaggio verticale tra scuole (esempio tra scuola secondaria di primo e di secondo grado), si segnala che la trasmissione della volontà dell'alunno di iscriversi, a gennaio, ad una determinata scuola di II grado, consegna ad essa la responsabilità del controllo dell'assolvimento degli obblighi dal primo settembre dell'anno scolastico successivo, salvo diversa e successiva comunicazione della scuola di partenza frequentata, magari per la bocciatura dell'alunno. Se la scuola secondaria di II grado non rileva la frequenza dell'alunno iscritto, deve attivarsi per le procedure di controllo essendone lei responsabile. Questo vale anche nel passaggio tra scuola Primaria e secondaria di I grado quando appartengono a Istituzioni scolastiche diverse.

Per gli alunni con meno di 16 anni, la scuola, una volta verificata l'evasione, invierà al Sindaco del comune di residenza dell'alunno, o a quello di domicilio temporaneo per i migranti (ROM, giostrai, ecc.) la comunicazione dell'evasione con tutti i dati in possesso della scuola che consentono la migliore rintracciabilità possibile del minore e del suo tutore. La comunicazione sarà inviata per conoscenza all'OSP che aggiornerà immediatamente l'anagrafe.

La valutazione del numero di assenze (disciplinata dal dlgs n. 59/04) e delle azioni da intraprendere per riportare a scuola il minore, al termine delle quali considerare evasione dall'obbligo la mancata frequenza dell'alunno, è a discrezione del Dirigente scolastico ma egli deve cercare di mettere in atto tutte le procedure, anche utilizzando il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (esempio uffici scolastici e sociali dei Comuni, Centri per l'impiego), utili a riportare l'alunno nel percorso scolastico o formativo. Deve però informare tempestivamente il Sindaco competente una volta accertata la volontà del minore di evadere gli obblighi.

Qualora l'alunno voglia scegliere percorsi di formazione professionale o di apprendistato e ne abbia titolo, il Dirigente scolastico provvederà ad informare il Centro per l'impiego di riferimento consegnando così ad esso la responsabilità del controllo successivo. Informerà anche l'OSP che provvederà ad aggiornare l'anagrafe registrando il passaggio di percorso.

4. Il responsabile del Centro per l'Impiego.

Il Centro per l'Impiego prende in carico giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico e di istruzione, quindi giovani che hanno compiuto i 16 anni di età. Se tali giovani non hanno ancora assolto l'obbligo formativo (non hanno cioè una qualifica professionale o un diploma) e hanno meno di 18 anni, il Centro per l'impiego dovrà esercitare prima le azioni di orientamento verso i giovani per incanalarli verso corsi di formazione professionale o di apprendistato. In questa fase il Responsabile del Centro avrà la responsabilità diretta del controllo del minore. Egli passerà tale responsabilità al Responsabile dell'agenzia formativa o a quello aziendale se il giovane frequenterà una delle due attività, altrimenti avviserà il Sindaco del Comune di residenza del giovane, dell'eventuale evasione (e per conoscenza l'OSP), dopo aver messo in atto tutte le azioni utili a prevenire o recuperare l'abbandono.

Se il giovane deciderà di rientrare a scuola o di passare ad un percorso di apprendistato, prima di aver assolto l'obbligo, il Centro per l'Impiego comunicherà alla scuola o al tutor aziendale i dati del giovane con la sua scelta, consegnando così ad essi la responsabilità del controllo.

Al Centro per l'impiego arriveranno le segnalazioni di assolvimento o di evasione da parte dei responsabili dell'agenzia formativa o dell'azienda. Esso provvederà a dare le comunicazioni ai soggetti istituzionali competenti.

5. Il Responsabile dell'Agenzia formativa.

Al responsabile dell'agenzia formativa è affidato il compito del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani con meno di 18 anni di età, che scelgono il percorso di formazione professionale o per quello che hanno scelto il percorso di apprendistato per il periodo nel quale il giovane svolge le 240 ore di formazione, (120 di base più 120 specifiche).

Le comunicazioni di eventuali evasioni o dell'assolvimento dell'obbligo saranno fatte direttamente dal Responsabile dell'Agenzia formativa al Centro per l'impiego di riferimento. Sarà questo che provvederà a farsi carico di contattare il minore o il suo tutore per esplicitare tutte le possibili azioni di prevenzione o di recupero ed eventualmente comunicare agli altri soggetti la scelta di seguire altri percorsi, o di informare il Sindaco per l'eventuale evasione e l'OSP per conoscenza in modo che aggiorni l'anagrafe.

6. Il Responsabile e il Tutor aziendali

Al responsabile aziendale e al tutor aziendale è affidato il compito del controllo dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani con meno di 18 anni di età, che scelgono il percorso di apprendistato. Tale controllo gli viene affidato dal Centro per l'Impiego per il periodo nel quale il giovane si trova in azienda. Quando il giovane svolge invece le 240 ore di formazione, sia di base che specifiche, il controllo torna al Centro per l'impiego che è responsabile dei percorsi di formazione. Data la particolarità del percorso, le comunicazioni di eventuali evasioni suggeriamo debbano esser fatte direttamente dal Responsabile aziendale al Centro per l'impiego di riferimento. Sarà questo che provvederà a farsi carico di contattare il minore o il suo tutore per esplicitare tutte le possibili azioni di prevenzione o di recupero ed eventualmente comunicare agli altri soggetti la scelta di seguire altri percorsi, o di informare il Sindaco per l'eventuale evasione e l'OSP per conoscenza in modo che aggiorni l'anagrafe.

Considerazioni generali per tutte le figure deputate al controllo.

Vista la relativa novità della normativa relativa al diritto-dovere all'istruzione e alle procedure di controllo, si raccomandano azioni di formazione e di confronto tra i soggetti istituzionali (Comuni, Scuole, Centri per l'impiego) in modo che siano conosciute e condivise le procedure di controllo messe in atto sul territorio, delle quali quelle sopra riportate costituiscono un modello di riferimento che possono essere migliorate a seconda dei territori. La produzione di informative specifiche e

dedicate ai tutori dei minori e ai Responsabili aziendali e delle agenzie formative, possono servire a migliorare il livello di conoscenza dei nuovi obblighi scolastici e formativi.

Le informazioni inviate per conoscenza ad ogni OSP di riferimento territoriale, sono particolarmente importanti per aggiornare l'anagrafe provinciale dei giovani in obbligo e conoscere l'andamento dell'evasione nel territorio. Le procedure di comunicazione tra i diversi soggetti deputati al controllo e l'OSP saranno concordate localmente.

Tra i soggetti controllori, il Sindaco è l'unico che può emettere sanzioni verso il tutore per cui egli è comunque il terminale ultimo di tutte le comunicazioni relative ad eventuali evasioni o abbandoni.

Osservatorio scolastico Provinciale di Pisa